



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A 3

Regolamento per il funzionamento del Consiglio delle donne

2007

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Sede del Consiglio delle donne
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Domanda di partecipazione
- Art. 7 Durata, rinnovo ed insediamento
- Art. 8 La Presidenza del Consiglio delle donne
- Art. 9 L'Ufficio di Presidenza
- Art. 10 La Presidente
- Art. 11 Convocazioni, validità delle sedute, votazioni
- Art. 12 Personale di supporto, previsione di spese

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Consiglio delle donne.

Art 2
Sede del Consiglio delle donne

1. Il Consiglio delle donne ha sede presso il Comune di Trento, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art.3
Finalità

1. Il Consiglio delle donne è organismo di promozione della partecipazione femminile alle decisioni, all'azione e al funzionamento dell'Amministrazione comunale.
2. Il Consiglio delle donne:
 - a) valorizza la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo femminile;
 - b) sostiene le pari opportunità nel lavoro;
 - c) promuove interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.
3. Per il conseguimento dei suoi fini, il Consiglio delle donne si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio comunale.

Art. 4
Funzioni

1. Il Consiglio delle donne ha funzioni consultive, istruttorie, referenti in materia di ricerca, di studio e propositive sulle materie di competenza del Consiglio comunale, in ambiti non strettamente riservati alla disciplina normativa.
2. Il Consiglio delle donne, anche di sua iniziativa, esprime pareri facoltativi sui documenti di indirizzo di competenza consiliare.
3. Il Consiglio delle donne, riguardo alle proprie finalità, può, tramite le Consigliere comunali, chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.
4. Il Consiglio delle donne può altresì proporre di organizzare convegni e seminari d'intesa con la Commissione consiliare pari opportunità.

Art. 5
Composizione

1. Il Consiglio delle donne è composto di diritto:

- a) da Consiglieri comunali, delle quali almeno una è componente della Commissione consiliare per le pari opportunità, designate dalle elette nel Consiglio comunale;
- b) da Consiglieri circoscrizionali elette, una per Circoscrizione, dai rispettivi Consigli circoscrizionali;
- c) dalle donne componenti la Giunta comunale.

2. Il Consiglio delle donne è altresì integrato per adesione volontaria dalle rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e coordinamenti femminili presenti ed effettivamente operanti nel Comune di Trento.

Art. 6
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al Consiglio delle donne da parte dei gruppi, delle associazioni e dei coordinamenti femminili, il cui scopo sociale e la cui attività siano in armonia con le finalità dell'art. 2 del presente regolamento, è presentata al Presidente del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal rinnovo del Consiglio comunale e, successivamente, per i gruppi, le associazioni ed i coordinamenti di nuova formazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La domanda è corredata dallo statuto attestante la natura e gli scopi del gruppo, dell'associazione e del coordinamento e dalla documentazione attestante l'effettiva presenza e operatività sul territorio comunale.

3. La domanda indica la persona rappresentante l'associazione, il gruppo o il coordinamento femminile e la sua eventuale supplente.

4. I gruppi, le associazioni e i coordinamenti femminili possono revocare e sostituire in ogni momento le loro rappresentanti.

Art. 7

Durata, rinnovo ed insediamento

1. Il Consiglio delle donne dura in carica quanto il Consiglio comunale.
2. Il Consiglio delle donne è rinnovato entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, chiede ad ogni Consiglio circoscrizionale di eleggere la propria rappresentante nel Consiglio delle donne.
4. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede una riunione preliminare delle Consigliere comunali nella quale è definito, con votazione, il loro numero e nominativo quali componenti del Consiglio delle donne.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, successivamente o proseguendo la riunione di cui al comma 4, allargata alla partecipazione delle donne della Giunta comunale e delle elette dai Consigli circoscrizionali, sottopone alla valutazione delle componenti di diritto del Consiglio delle donne le domande di partecipazione ad adesione volontaria.
6. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la prima seduta del Consiglio delle donne fino all'elezione della Presidente.

Art. 8

La Presidenza del Consiglio delle donne

1. Il Consiglio delle donne elegge a maggioranza semplice la Presidente, la Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art 9

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle donne è composto:
 - a) dalla Presidente;
 - b) dalla Vicepresidente;
 - c) da tre componenti designate dal Consiglio delle donne.
2. L' Ufficio di Presidenza ha compiti di coordinamento, di impulso e di organizzazione della attività del Consiglio delle donne.

Art. 10

La Presidente

1. La Presidente convoca il Consiglio delle donne, ne presiede le riunioni e svolge compiti di raccordo tra il Consiglio delle donne e gli organismi istituzionali del Comune.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei la Presidente è sostituita dalla Vicepresidente.

Art. 11

Convocazione, validità delle sedute, votazioni

1. Il Consiglio delle donne si riunisce ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente, quando lo richiede almeno un quinto delle componenti del Consiglio delle donne.
2. Il Consiglio delle donne è convocato con avviso scritto, inviato almeno cinque giorni prima della seduta con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Nei casi di urgenza, i tempi per gli adempimenti di cui al presente articolo sono ridotti a ventiquattro ore.
4. La seduta è valida allorquando intervenga almeno la maggioranza delle componenti di diritto assegnate al Consiglio delle donne.
5. Le deliberazioni del Consiglio delle donne sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti, componenti di diritto e per adesione volontaria.
6. Ove non diversamente previsto dal presente regolamento, per le forme di votazione si seguono quelle del regolamento interno del Consiglio comunale.
7. Le sedute del Consiglio delle donne sono pubbliche.

Art. 12

Personale di supporto e previsione di spese

1. Il Consiglio delle donne nelle proprie attività, è assistito da personale dell'Amministrazione comunale.
2. In sede di formazione del bilancio, è iscritto apposito capitolo nelle previsioni di spesa.
3. Il bilancio comunale prevede le spese per le attività del Consiglio delle donne.

Il presente regolamento:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 15.09.1998 n. 125
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24.05.2000 n. 66
- da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 30.01.2007 n. 11

è entrato in vigore il giorno 17 febbraio 2007

Il Segretario generale
dott. Maurizio Gaio